

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 25 marzo 2022, n. 2

Ulteriori modifiche all'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale).

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 18/2007)

1. Il comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

“5. Gli organi dell'Azienda Zero sono:

a) il direttore generale nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria); il direttore generale è coadiuvato, per lo svolgimento delle sue funzioni, da un direttore sanitario e da un direttore amministrativo dallo stesso nominati nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo;

b) il collegio sindacale, nominato in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti per la nomina nelle aziende sanitarie regionali.”.

Art. 2.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 marzo 2022

Alberto Cirio

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 188

"Ulteriori modifiche all' articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del Servizio Sanitario Regionale)".

- Presentato dalla Giunta regionale il 15 febbraio 2022.
- Assegnato in sede referente alla IV Commissione permanente il 24 febbraio 2022.
- Testo licenziato a maggioranza dalla IV Commissione referente il 3 marzo 2022 con relazione di maggioranza di Alessandro STECCO e relazione di minoranza di Sarah DISABATO, Raffaele GALLO, Marco GRIMALDI.
- Approvato in Aula il 15 marzo 2022, con 27 voti favorevoli, 13 non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 23. Forme di integrazione funzionale dei servizi ed istituzione dell'Azienda sanitaria Zero della Regione Piemonte).

1. Al fine di promuovere, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, forme di integrazione funzionale dei servizi sanitari e operativi di supporto a valenza regionale, ottimizzando i livelli di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa, è istituita l'Azienda sanitaria Zero della Regione Piemonte, di seguito denominata Azienda Zero.

2. L'Azienda Zero è l'ente del Servizio sanitario regionale, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso il quale la Regione garantisce, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento ed il coordinamento intraregionale delle attività di cui ai commi 3 e 4.

3. Ferme restando, in capo alla Regione, le funzioni in materia di indirizzo e programmazione, sono attribuite all'Azienda Zero, con le modalità ed i tempi definiti con deliberazioni della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 20 ottobre 2021 (Azienda Zero. Sostituzione dell' articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale") le funzioni di seguito indicate:

a) gestione dell'emergenza-urgenza extraospedaliera, ivi compresa l'emergenza-urgenza neonatale, di trasporto del sangue ed emoderivati, degli organi e di trasporto sanitario secondario di emergenza-urgenza, maxi-emergenza, elisoccorso; gestione del servizio numero unico emergenza (NUE) 112; gestione del servizio numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117);

b) definizione ed eventuale attuazione dei piani di acquisto annuali e pluriennali di beni e servizi, secondo i bisogni delle aziende sanitarie regionali, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale attribuite alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della società per azioni denominata Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. 'S.C.R. - Piemonte'. Soppressione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte 'ARES - Piemonte');

c) coordinamento, supporto, monitoraggio e controllo della rete logistica distributiva;

d) gestione e sviluppo del sistema informativo di telemedicina e di progetti ICT approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, che ricoprono carattere di strategicità per la Regione; gestione e organizzazione dei centri di prenotazione; supporto e coordinamento per l'attuazione della direttiva NIS per il settore salute;

e) coordinamento regionale per l'innovazione e la ricerca in medicina e in sanità;

f) coordinamento in materia di medicina territoriale, con particolare riferimento ai percorsi di presa in carico e gestione dei pazienti fragili-cronici e di continuità ospedale-territorio, nonché delle attività relative all'assistenza primaria;

g) supporto alla Giunta regionale per l'analisi, monitoraggio e studio tendenziale dell'andamento degli aggregati di costo e di ricavo delle aziende sanitarie regionali, con particolare riferimento alla sostenibilità del Servizio sanitario regionale in una prospettiva annuale e pluriennale;

h) supporto tecnico in materia di rischio clinico-sanitario e di definizione dei modelli di copertura del rischio e di gestione del contenzioso;

i) supporto tecnico per la valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment - HTA);

l) coordinamento delle attività relative ai progetti e finanziamenti europei in ambito sanitario e socio sanitario;

m) supporto tecnico all'Assessorato alla sanità in sede di definizione e stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati, ai sensi dell' articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

n) monitoraggio, analisi e studio tendenziale della spesa farmaceutica, integrativa e protesica e redazione di piani di ottimizzazione specifici;

o) monitoraggio, analisi e studio tendenziale dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e delle liste di attesa.

4. Oltre alla gestione, al coordinamento ed al monitoraggio delle attività di cui al comma 3 e fatto salvo il mantenimento in capo alla Regione delle funzioni di indirizzo e programmazione, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, può individuare ulteriori servizi amministrativi, di supporto o funzioni sanitarie, che non implicano assistenza diretta alla persona, da attribuire all'Azienda Zero, qualora necessario per incrementare ulteriormente il livello di efficacia e di efficienza del Servizio sanitario regionale.

5. Gli organi dell'Azienda Zero sono:

a) il direttore generale nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria); il direttore generale è coadiuvato, per lo svolgimento delle sue funzioni, da un direttore sanitario e da un direttore amministrativo dallo stesso nominati nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo;

b) il collegio sindacale, nominato in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti per la nomina nelle aziende sanitarie regionali.

6. L'Azienda Zero è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dagli enti del Servizio sanitario regionale e da enti pubblici, ovvero reclutato direttamente mediante procedura di pubblica selezione, a cui è applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per il personale del Servizio sanitario nazionale, nonché avvalendosi dell'istituto del comando secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia. Il personale trasferito all'Azienda Zero mantiene:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali;

b) la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.

7. Per lo svolgimento della propria attività, l'Azienda Zero utilizza:

a) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per la copertura dei costi relativi al personale, al funzionamento dell'ente e per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 4, determinati annualmente dalla Giunta regionale;

b) corrispettivi per eventuali servizi e prestazioni resi agli altri enti del Servizio sanitario regionale;

c) altre forme di finanziamento compatibili con le attività istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale.

8. Il servizio di tesoreria dell'Azienda Zero, di norma, è svolto dall'istituto di credito che assicura il servizio all'amministrazione regionale, alle medesime condizioni contrattuali.

9. L'Assessorato alla sanità, nell'ambito delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Azienda Zero, nonché in conformità alla vigente normativa, provvede a:

a) approvare annualmente il piano di attività e verificarne con cadenza almeno semestrale l'attuazione

b) definire indirizzi e vincoli per la programmazione e la gestione finanziaria;

c) definire indirizzi, direttive e modalità dello svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio.

10. Per quanto riguarda il funzionamento dell'Azienda Zero si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 502/1992.

11. Al fine di promuovere ed implementare ulteriori forme di coordinamento sovrazonale nell'ambito del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, può altresì individuare di concerto con la stessa Azienda Zero ulteriori servizi amministrativi, logistici, tecnico-economici e di supporto o attività sanitarie che non implicano assistenza diretta alla persona, diversi da quelli gestiti da Azienda Zero, da espletare a livello di aree interaziendali di coordinamento.

12. In via transitoria e fino all'assegnazione all'Azienda Zero delle funzioni di cui al comma 3, le funzioni stesse, laddove previsto da specifico provvedimento della Giunta regionale, continuano ad essere esercitate a livello di area di coordinamento sovrazonale.

13. Al fine di favorire la piena armonizzazione ed integrazione delle attività nell'ambito del sistema sanitario regionale, entro un anno dall'istituzione dell'Azienda Zero, è approvato il nuovo Piano socio sanitario regionale.”.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.